



UNICAMILLUS

Facoltà Dipartimentale di Medicina

PRESIDIO DI QUALITÀ (PQA) UNICAMILLUS

10 LUGLIO 2023

Riferimenti importanti

Statuto di Ateneo. Saint Camillus International University of Health Sciences – Unicamillus. G.U. 13-09-2022. D.R. 2/09/2022

- *Art. 14 Facoltà dipartimentali*
- *Art. 15 Presidi delle facoltà dipartimentali*
- *Art. 16 Consigli di facoltà dipartimentali*
- *Art. 17 Giunte di facoltà dipartimentali*
- *Art. 18 Centro integrato di ricerca*

Unicamillus. Giunta della Facoltà Dipartimentale di Medicina. Disponibile al seguente link:
<https://www.unicamillus.org/it/giunta-della-facolta-dipartimentale-di-medicina/>

Art. 14 Facoltà Dipartimentale

14.1 Alle facoltà dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie

14.2 Le facoltà dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio

14.3 Alle singole facoltà dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca

Art. 14 Facoltà Dipartimentale

14.4 Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra facoltà dipartimentale è autorizzato dal senato accademico, su richiesta del singolo docente.

14.5 Le facoltà dipartimentali sono articolate nel consiglio di facoltà dipartimentale e nella giunta di facoltà dipartimentale. Il funzionamento delle facoltà dipartimentali è disciplinato nel regolamento generale d'Ateneo

Art. 15 Presidi delle facoltà dipartimentali

15.1 I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive facoltà dipartimentali

15.2 I presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta

15.3 I presidi rappresentano la facoltà dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla facoltà dipartimentale

15.4 I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della facoltà dipartimentale medesima.

Art. 16 Consigli di facoltà dipartimentali

16.1 I consigli di facoltà dipartimentali sono composti dal preside che lo presiede e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori sia di tipo A che di tipo B

- Possono partecipare ai consigli di facoltà dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo
- Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono inviati alle adunanze del consiglio di facoltà dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla facoltà dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni

Art. 16 Consigli di facoltà dipartimentali

16.2 I consigli di facoltà dipartimentali:

- a) Curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati
- b) Organizzano la didattica e, d'intesa con il centro integrato di ricerca, le attività di ricerca della facoltà dipartimentale
- c) Verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del docente
- d) Propongono al senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la facoltà dipartimentale
- e) Approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle giunte di facoltà dipartimentali

Art. 17 Giunte di facoltà dipartimentale

17.1 Le giunte di facoltà dipartimentali sono nominate dal consiglio di amministrazione. I componenti sono scelti tra i professori della facoltà dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. Le giunte di facoltà dipartimentali sono composte da:

- a) Il preside, che presiede e convoca le sedute;
- b) Il vice-preside, chiamato a sostituire il preside in caso di impedimento o di assenza;
- c) Il coordinatore degli studi;
- d) Il coordinatore della ricerca

Art. 17 Giunte di facoltà dipartimentale

17.2 Le giunte di facoltà dipartimentali:

- a) Predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Università;
- b) Sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
- c) Approvano i piani di studio;
- d) Propongono al senato accademico la nomina dei delegati di corso di studio, che rispondono alle giunte di facoltà dipartimentali;
- e) Danno pareri al senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità

Art. 17 Giunte di facoltà dipartimentale

- f) Approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle facoltà dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;
- g) Su proposta del preside o su mandato del consiglio di facoltà dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della facoltà dipartimentale

17.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta delle giunte di facoltà dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del tutorato

Art. 18 Centro integrato di ricerca

18.1 Il centro integrato di ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle facoltà dipartimentali

18.2 La direzione del CIR è affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato

18.3 Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche

18.4 Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unità, gruppi e programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali